

Segreteria Generale

Giustizia Federale

Prot. AP/mle/4694

Roma, 15/6/2017

Sig. Edoardo Fumagalli

c/o Spazio Sport One SSD

Mail Pec: spaziosportone@sicurmail.eu

e, per conoscenza,

Al G.S.R. Lombardia

Settori FIN Interessati

OGGETTO: Corte Sportiva di Appello – Fumagalli Edoardo – Spazio Sport One c/ G.S.R. Lombardia
31.5.2017 - Ricorso n. 4495/2017 - Decisione n. 31/2017.

Con la presente si comunica la decisione adottata dalla Corte Federale di Appello Prima Sezione, in funzione di Corte Sportiva di Appello, in data odierna:

“”La Corte Federale di Appello, Prima Sezione, in funzione di Corte Sportiva di Appello, composta dai Signori Avvocati Pier Salvatore Maruccio, Presidente, Daniela De Tommaso, Componente, Massimo Bevere, Componente;

- esaminato il ricorso presentato dalla Spazio Sport One e dall'atleta Fumagalli Edoardo avverso la decisione del G.S.R. Lombardia 31.5.2017 relativa all'incontro di PN/C 27 maggio Spazio Sport One c/ Busto Pn;
- esaminati gli atti allegati al ricorso;
- visionato il filmato dal quale, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non può escludersi la condotta di brutalità, così come descritta dall'arbitro;
- rilevata la corretta contestazione della recidiva, a norma dell' art. 26 R.G.S., considerato vieppiù che la condotta dell' atleta è stata la causa che ha scatenato la rissa e la successiva sospensione dell' incontro;

P.T.M. DELIBERA

di rigettare il ricorso presentato disponendo la conferma della sanzione impugnata e l'incameramento della tassa versata. Si notifici la presente decisione agli interessati nelle forme previste dal Regolamento di Giustizia Sportiva. Roma, 15/6/2017.””

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale

Antonello Panza

